

Nota n. 58 del 04/06/2026

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea che specificano i criteri per l’identificazione delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2026/01).

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority*, EBA) la conformità agli “Orientamenti che specificano i criteri per l’identificazione delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013” (EBA/GL/2026/01).

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

1. **Oggetto:** gli Orientamenti dell’EBA specificano, in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri per l’identificazione delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, punto 18), del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini dell’individuazione di una società strumentale come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. **Destinatari:** gli Orientamenti dell’EBA si applicano alle banche meno significative e ai gruppi bancari meno significativi, nonché alle SIM di classe 1 e ai gruppi di SIM di classe 1 per i quali la Banca d’Italia è autorità competente.
3. **Data:** gli Orientamenti dell’EBA si applicano in Italia dal 4 giugno 2026.
4. **Disposizioni di riferimento:**
 - Articolo 4(1)(18) CRR, che definisce l’impresa strumentale come un’impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all’interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consiste in una delle seguenti: a) estensione diretta dell’attività bancaria; b) leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività sono accessorie all’attività bancaria; c) altra attività che l’EBA considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);
 - Articolo 4(1)(26) CRR, che definisce l’ente finanziario come un’impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti: a) non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione; b) soddisfa una o più delle condizioni seguenti: i) l’attività principale dell’impresa consiste nell’assunzione o nella detenzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della direttiva 2013/36/UE, o nell’esercizio di uno o più servizi o attività di cui all’allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

- Articolo 4(5) CRR, che attribuisce all'EBA il potere, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, di emanare degli orientamenti che precisano i criteri per l'individuazione delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 18 del medesimo regolamento, entro il 10 gennaio 2026.

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea ("regolamento EBA").